

DELIBERAZIONE N. 28/22 DEL 9.09,2022

Oggetto:

Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, evidenzia che il fenomeno dello spopolamento in Sardegna costituisce da tempo uno dei problemi più rilevanti, anche oggetto di studio, per le interrelazioni tra le dinamiche demografiche, economiche e sociali.

In particolare, lo spopolamento affligge i piccoli centri, prevalentemente delle zone interne, contrassegnati anche da sistemi di viabilità e trasporti inadeguati e da una forte carenza di servizi alla persona, alimentato dai connessi fenomeni dell'invecchiamento della popolazione e del trasferimento delle giovani generazioni verso centri più attrattivi per esigenze di studio e di lavoro.

I dati forniti dal Consiglio delle Autonomie locali della Regione Sardegna illustrano la distribuzione nel territorio regionale dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, come da sottostante tabella:

Provincia	Tot. Comuni	Tot. Comuni con popolazione < a 3.000 abitanti	Incidenza sul totale dei Comuni
Sud Sardegna	107	73	68%
Sassari	92	65	71%
Oristano	87	78	90%
Città Metropolitana	17	1	6%
Nuoro	74	58	78%

Per arginare questo fenomeno, prosegue l'Assessore, con l'art. 13 della legge regionale di stabilità per l'anno 2022 (L.R. n. 3/2022) sono state destinate cospicue risorse finanziarie a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020, per l'erogazione



DELIBERAZIONE N. 28/22 DEL 9.09.2022

dei seguenti contributi, nell'arco del triennio 2022, 2023 e 2024, a favore delle famiglie che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni oggetto di agevolazione:

- contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, lett. a);
- contributi a fondo perduto per l'acquisto e ristrutturazione di prime case, lett. b);
- contributi a fondo perduto per l'apertura di un'attività imprenditoriale, lett. c);
- agevolazioni dedicate nella forma del credito di imposta, lett. d).

L'attuazione della misura di cui alla lett. a) è affidata alla Direzione generale delle Politiche Sociali, cui sono state assegnate risorse pari ad euro 7.098.600 per la concessione dei contributi, sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni suddetti, per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e per gli anni successivi, fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

Il comma 3, dell'art. 13 della legge, prevede che il contributo economico sia concesso, in proporzione ai mesi di residenza, sotto forma di assegno mensile da erogarsi fino al quinto anno di età del bambino nella misura massima di euro 600 mensili per il primo figlio nato e di euro 400 per ogni figlio successivo.

Tenuto conto delle risorse disponibili e al fine di perseguire con efficacia la ratio della norma, che mira a concorrere ad invertire la bassissima natalità nei comuni sotto i tremila abitanti, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ritiene di fissare l'ammontare del contributo nella misura massima prevista dalla norma, cioè euro 600 per il primo figlio ed euro 400 per i figli successivi al primo, a prescindere dall'ISEE del nucleo familiare.

Il comma 8 dell'art. 13 della legge prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano stabiliti i criteri e le modalità per beneficiare del contributo.

Le Linee guida, allegate alla presente deliberazione, spiega l'Assessore, in ottemperanza alla disposizione appena richiamata, definiscono i requisiti, le modalità e i termini per l'accesso al beneficio da parte dei nuclei familiari; le Linee guida, aggiunge l'Assessore, potranno essere riformate a decorrere dal 2023, in base ai dati ISTAT definitivi aggiornati al 31 dicembre 2022 e in considerazione del numero delle domande pervenute.



DELIBERAZIONE N. 28/22 DEL 9.09.2022

Le Linee guida prevedono che i contributi vengano corrisposti nella misura di euro 600 mensili per il primo figlio nato a decorrere da gennaio 2022, e di euro 400 per ogni figlio successivo al primo, in proporzione ai mesi di residenza per chi la trasferisce nei territori oggetto di agevolazioni.

Le risorse da trasferire ai comuni per l'anno 2022, spiega ancora l'Assessore, sono state determinate nel loro ammontare in base al numero dei bambini nati nel 2021, su base ISTAT, con una prospettiva di incremento delle nascite pari a circa al 20% per ogni comune destinatario dei finanziamenti.

Le risorse disponibili vengono trasferite ai comuni in due tranche: la prima nella misura dell'80% e la seconda nella misura del 20%, sulla base dei fabbisogni risultanti in ciascun comune beneficiario.

Sulla presente deliberazione, evidenzia l'Assessore, è stata raggiunta l'intesa, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2005, in sede di Conferenza Permanente Regione Enti locali, nella seduta del 2 settembre 2022.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare le Linee guida, allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, contenenti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi a favore di nuclei familiari che risiedono o traferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui alla lett. a), comma 2, art. 13, della L.R. n. 3/2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda





Allegato alla Delib.G.R. n. 28/22 del 9.9.2022

Linee guida

Recanti "criteri e modalità di erogazione di contributi regionale a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti".

1. Riferimenti normativi e programmatici

La Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi programmatici contenuti nel PSR 2020 – 2024 e in attuazione delle linee strategiche di sviluppo locale, con la legge n. 3 del 9 marzo 2022, all'art. 13, comma 2, lett. a), ha autorizzato la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2020), per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino. Tali emolumenti saranno corrisposti nella misura di 600 euro mensili per il primo figlio nato e di 400 euro mensili per ogni figlio successivo al primo, a prescindere dell'ISEE del nucleo familiare.

Le presenti linee guida definiscono i criteri, le modalità e i termini per l'accesso al beneficio da parte dei nuclei familiari e potranno essere riesaminate da parte della Giunta regionale a decorrere dal 2023 in base all'aggiornamento dei dati ISTAT definitivi aggiornati al 31 dicembre 2022 e in ragione del numero delle domande pervenute.

2. Destinatari e requisiti di ammissione al contributo

Possono presentare la domanda "assegno di natalità" i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie, per ogni figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino o alla cessazione dell'affido qualora si verifichi prima del compimento dei cinque anni.

I genitori destinatari dei benefici economici devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell'avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi;
- essere residenti in uno dei Comuni della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020;
- avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti in uno con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena la decadenza del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza;



- avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2022, anche in adozione o affido preadottivo;
- essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato o in affido nell'anno 2022, nonché avere abituale dimora in uno dei comuni sardi aventi le caratteristiche per beneficiare dei contributi;
- non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
- essere proprietari di un immobile ubicato nel nuovo Comune di residenza, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente; l'immobile deve essere destinato a dimora abituale per l'intero periodo di godimento del beneficio;
- esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale.

La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo "assegno natalità" deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. Pertanto, la domanda potrà essere presentata:

- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall'affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
- dal tutore autorizzato dall'Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza o di nuova residenza mediante le modalità ed entro i termini dallo stesso Ente stabiliti.

4. Misura e attribuzione del contributo

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari ed è riconosciuto ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto n. 2, secondo i seguenti ammontari:

 euro 600,00, mensili per il primo figlio nato cui si aggiungono euro 400 mensili per ogni figlio successivo al primo.

L'ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell'inserimento nel nucleo familiare nel corso del 2022 e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto di agevolazione. Il contributo sarà riconosciuto anche negli



anni successivi al 2022 e fino al compimento del guinto anno di età del bambino.

Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità.

5. Gestione della misura "assegno di natalità"

L'attuazione della misura è affidata ai Comuni.

I Comuni predispongono e pubblicano l'avviso, curando di dare la più ampia pubblicità e diffusione all'iniziativa per l'intervento "assegno di natalità", allegando il modello di richiesta del contributo, resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci. Il modello deve riportare i dati necessari, compresi quelli per l'accredito del contributo. L'avviso viene pubblicato entro 45 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione delle presenti Linee guida.

I Comuni ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei familiari, verificano il possesso dei requisiti, nonché la veridicità dei dati dichiarati dagli interessati, secondo le norme vigenti in materia. I contributi sono assegnati ai beneficiari fino a capienza delle risorse finanziarie.

Eventuali economie sono comunicate alle Direzione generale delle Politiche Sociali.

6. Erogazione del contributo ai beneficiari

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di residenza che gestisce l'intervento, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi indicati al paragrafo 4. L'erogazione dell'assegno terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti indicati al punto 2, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio. In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all'avente diritto e provvede ad accreditare l'assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all'atto dell'istanza.

7. Trasferimento del finanziamento regionale

Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali impegna e trasferisce, per il corrente esercizio finanziario, le risorse destinate all'intervento a favore dei Comuni beneficiari, determinate sulla base dei bambini nati nell'annualità precedente e con una prospettiva di incremento delle nascite pari a circa il 20%, per ogni Comune destinatario dei finanziamenti.

Il contributo sarà erogato in due tranche: la prima nella misura dell'80% dell'importo spettante e la seconda a titolo di saldo, pari al rimanente 20%, previa presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni.

